



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in Vulture (PZ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Istituzione del Parco archeologico nazionale del Vulture

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge ha come scopo quello di tutelare e valorizzare un'area di grande interesse culturale, storico, archeologico, ambientale che sorge a nord della Basilicata, nella zona dominata dal Monte Vulture, un antico vulcano spento 130.000 anni fa, che con la sua attività ha influenzato profondamente la storia dei luoghi e di chi vi ha vissuto.

Essendo obbligo della Repubblica (art. 9 della Costituzione) salvaguardare e tutelare le peculiarità della Nazione; essendo nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 242, definito il concetto di patrimonio culturale (art.2) e gli ambiti di funzioni di tutela degli enti pubblici territoriali (art. 5), col presente disegno di legge si intende promuovere, la costituzione del Parco archeologico del Vulture, che comprende il sito di Notarchirico (Venosa) e l'area situata in prossimità del Cimitero di Atella, per l'eccezionale valore storico e ambientale dei due siti, e per favorire meccanismi di sviluppo locale legati al turismo culturale ed ambientale.

Sbarrando il corso dei torrenti che scendevano dall'Appennino e il deflusso delle acque meteoriche, migliaia di anni fa il Vulture fa nascere due laghi nelle zone ove oggi sorgono Atella e Venosa. Nei due bacini si insediano gruppi di cacciatori preistorici che vivevano cacciando la numerosa fauna che andava ad abbeverarsi lungo le rive dei due bacini. Lo studio geologico dei due laghi pleistocenici si avvia già alla fine dell'Ottocento ed allo stesso periodo risale l'interesse per il bacino di Venosa, ove avvengono i primi rinvenimenti di manufatti litici e di resti di grandi mammiferi (bovidi, cervidi). Tali rinvenimenti

favoriranno i primi scavi e l'attività di studiosi e appassionati locali che costituiscono importanti raccolte conservate nei musei della zona. Sono però gli studi sistematici (nel bacino di Venosa opera il Museo di Antropologia Preistorica del Principato di Monaco e successivamente l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana e della Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Pigorini"; nel bacino di Atella l'équipe del prof. Borzatti dell'Università di Firenze) degli anni settanta-ottanta del Novecento ad accertare che le presenze preistoriche sono numerose e coprono ininterrottamente un lungo lasso di tempo (dal Paleolitico Inferiore fino agli inizi del Paleolitico Superiore), segnalando l'importanza dei due siti ai fini della comprensione di un momento fondamentale del popolamento umano del continente europeo. Gli scavi hanno messo in luce le caratteristiche della spiritualità e del comportamento degli ominidi coinvolti nella frequentazione dei luoghi; hanno disvelato le abilità dei cacciatori nel realizzare i tradizionali strumenti di pietra e nel frammentare le ossa delle prede abbattute, ma anche la loro capacità di sfruttamento del territorio e le loro esperienze sociali sicuramente originali.

Il disegno di legge presente si propone di sostenere gli sforzi compiuti dai ricercatori, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici della zona, superando la frammentarietà degli interventi, inquadrandoli in una visione più organica in virtù del parallelismo delle vicende (geoclimatiche e paleontologiche) dei due bacini già messo in luce da alcuni studiosi negli anni sessanta del Novecento, mettendo in rete (e dando impulso a) quelle risorse presenti nel territorio che vivono attualmente una esi-

stenza stentata (si pensi al Museo di storia naturale del Vulture per volere dalla Provincia di Potenza), o altre importanti emergenze che sorgono in prossimità dell'area del Vulture (si pensi al Riparo Ranaldi ed alle sue pitture rupestri che sorge in agro di Filiano, a pochi chilometri dall'antico vulcano, che rischiano di scomparire perché esposte alle intemperie e al vandalismo). Il tutto evidentemente al fine di tutelare e valorizzare adeguatamente l'immenso e pressoché sconosciuto patrimonio concentrato in quest'area che ha visto intrecciare il destino e la vita di tanti uomini

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1 - Nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la presente legge reca disposizioni per l'istituzione del Parco Archeologico Nazionale del Vulture e per tutelare, valorizzare e promuovere la fruizione delle aree archeologiche situate in prossimità del monte Vulture (Venosa Notarchirico, Atella Cimitero, Filiano Tuppo dei Sassi), nonché del territorio limitrofo anche attraverso il recupero delle aree più degradate, quali zone archeologica, paesaggistiche e storiche di straordinaria importanza e bellezza.

Art. 2

(Istituzione del Parco archeologico nazionale del Vulture)

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Parco archeologico nazionale del Vulture, di seguito denominato «Parco », ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2 - Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la regione

Basilicata sentiti gli i Comuni di Atella, Filiano e Venosa e la Provincia di Potenza, provvede, con proprio decreto, ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione e alla perimetrazione del Parco e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione dello stato delle aree interessate.

3 - La perimetrazione del Parco di cui al comma 2, comprende le aree limitrofe ai siti di Venosa Notarchirico, Atella Cimitero, Filiano Tuppo dei Sassi, ed è ben definita da cartelli stradali ben visibili recanti la scritta “Parco archeologico Nazionale del Vulture”.

4 - Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, restano salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e ambientali già adottate con appositi decreti ministeriali o derivanti da piani territoriali paesaggistici vigenti, nonché disposizioni delle leggi della regione Basilicata.

5 - Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 45, 46 e 47 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6 - L’area compresa nel Parco Archeologico del Vulture è suddivisa nelle seguenti zone:

ZONA 1 costituita dai territori del Tuppo dei Sassi, Cimitero di Atella e area di Loreto Notarchirico;

ZONA 2 costituita dalle aree nei dintorni della zona 1 e definita ricca di importanti reperti in potenza;

ZONA 3 costituita da eventuali territori che verranno inclusi nel parco in seguito all'ampliamento di quest'ultimo se definito importante di reperti.

Art. 3

(Finalità del Parco archeologico nazionale del Vulture)

1- L'istituzione e la gestione del Parco perseguono le seguenti finalità:

a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione, conservazione e musealizzazione delle aree archeologiche di Venosa Notarchirico, Atella Cimitero, Filiano Tuppo dei Sassi e degli antichi manufatti, nonché recupero di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata o di enti morali, anche ai fini della tutela del paesaggio circostante e del ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

b) recupero degli ambiti naturalistici che esistono sul percorso e valorizzazione delle risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;

c) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

d) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti, e creazione di servizi turistico-culturali sostenibili lungo l'antico itinerario, anche mediante interventi di recupero, nelle condizioni originarie per sedime, volume, tipologia e uso dei materiali, di manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;

e) valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche e ambientali del territorio e per una fruizione turistica sostenibile, anche attraverso l'acquisizione di aree;

f) ricostruzione della organizzazione socio-culturale e del fenomeno venatorio dell'«Uomo di Atella».

2 - Gli interventi di cui al comma 1 e quelli comunque attuati per le finalità di cui alla presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica e di tutela dei beni culturali.

3 - Al fine di garantire la trasparenza delle procedure e dell'attività amministrativa, le amministrazioni interessate provvedono con cadenza semestrale alla pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale delle informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi a loro spettanti ai sensi della presente legge e ai relativi oneri sostenuti.

4 - Per le finalità di cui alla presente legge e per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio attive per la tutela dei beni culturali ed ambientali.

Art. 4

(Consorzio del Parco archeologico nazionale del Vulture)

1 - La gestione del Parco, ai fini dell'attuazione delle finalità e delle attività di cui all'articolo 3, è affidata al Consorzio del «Parco archeologico nazionale del Vulture», di seguito denominato «Consorzio», costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo, dalla regione Basilicata e dall'assemblea del Parco di cui all'articolo 5, comma 3.

2 - Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Consorzio ha sede presso ciascuna delle regioni che lo costituiscono, ai sensi del comma 1, e si avvale dei mezzi e delle strutture delle stesse.

Art. 5

(Organi del Consorzio)

1- Gli organi del Consorzio sono individuati dallo statuto del medesimo Consorzio che, comunque, deve prevedere i seguenti organi:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo, di cui fanno parte:
 - un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - due membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - un membro designato dalla regione Basilicata d'intesa con gli enti locali interessati;
 - un membro della soprintendenze regionale competente;
 - due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico- ambientale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2 - L'organo di gestione del Consorzio è il direttore del Parco, la cui nomina è effettuata secondo le modalità di conferimento dell'incarico dei direttori dei musei stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

3 - L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio è l'Assemblea del Parco, composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nella persona del sindaco e del presidente della provincia. I rappresentanti possono farsi delegare da un assessore o da un consigliere.

4 - L'organo consultivo del Consorzio è il comitato tecnico-scientifico del Parco, composto da otto esperti nei seguenti ambiti: archeologia, urbanistica, ambiente, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. I membri del comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono individuati con bando pubblico secondo idonei criteri di trasparenza. I membri restano in carica per due anni, rinnovabili.

Art. 6

(Regolamento e statuto del Parco)

1 - Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nelle aree che costituiscono il Parco.

2 - Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita l'assemblea del Parco, ed è approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione Basilicata.

3 - Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti, nonché gli atti e le deliberazioni che richie-

dono il parere, anche vincolante, dell'assemblea del Parco o degli enti locali interessati.

4 - Lo statuto è approvato dal consiglio direttivo del Consorzio, sentita l'assemblea del Parco, ed è predisposto da un'apposita commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante per ciascuna della regione Basilicata; d) un rappresentante per ciascuna della soprintendenza.

5 - La commissione di cui al comma 4 dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 7

(Comitato di gestione provvisoria del Parco)

1- Nelle more dell'approvazione dello statuto del Parco e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio, è istituito un comitato di gestione provvisoria del Parco composto dal presidente, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dai seguenti componenti, nominati dal medesimo Ministro:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) un rappresentante della direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) un rappresentante della regione Basilicata;

d) quattro docenti universitari di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche ed economia del turismo, scelti tra quelli indicati dai rettori delle università italiane ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

2- Il comitato di gestione provvisoria del Parco esercita poteri di indirizzo, di controllo e di gestione del medesimo Parco.

Art. 8

(Presidente del Parco)

1 - Il presidente del Parco è individuato con bando pubblico tra persone di elevata e sperimentata competenza in materia di tutela dei beni culturali e archeologici e dell'ambiente ed è nominato, previo parere del consiglio direttivo del Consorzio, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Basilicata e con gli enti locali interessati.

2 - Il presidente del Parco esercita le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti che sottopone alla ratifica del medesimo consiglio.

Art. 9

(Finanziamenti)

1- Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro. Per le attività istituzionali del Parco e per il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

2- Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite annualmente alla regione Basilicata e agli enti locali interessati, per le attività di cui all'articolo 3.

3- Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018.

4 - Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Dichiarazioni e divieti)

1 - Le opere e il conseguimento destinate all'ottimizzazione del Parco sono utili e necessarie al pubblico.

2 - Ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, è proibito costruire nuovi edifici nella superficie del parco, per far sì che il parco venga utilizzato nel migliore dei modi e con lo scopo di trarre vantaggi dai beni. costruire edifici è concesso solamente ai proprietari delle aree private.

3 - L'attività dovrà essere svolta secondo l'idea progettuale allegata alla manifestazione di interesse, volta alla conservazione dei "paesaggi rurali di interesse storico".

È vietato inoltre:

- a) introdurre metal detector nell' area;
- b) asportare reperti archeologici;
- c) eseguire attività che danneggiano il patrimonio artistico, archeologico e ambientale del parco;

- d) organizzare eventi pubblici non autorizzati;
- e) appiccare fuochi all'aperto, accendere sigarette o assumere comportamenti che possono generare incendi;
- f) abbandonare rifiuti e detriti anche per poco tempo;
- g) prelevare sostanze geologiche e paleontologiche importanti;
- h) introdurre mezzi demolitori ad opera di privati;
- i) svolgere attività pubblicitarie e insegne luminose;
- l) eseguire attività tecnologiche tranne gli impianti idrici antincendio.

Art. 11

(Vigilanza e sorveglianza)

1 - Gli enti competenti per la vigilanza e la sorveglianza del "Parco archeologico del Vulture" si avvalgono dei seguenti componenti:

- a) I vigili urbani operanti sul territorio, in concomitanza con i comuni limitrofi per garantire regolare tutela;
- b) Corpi di polizia dello Stato e locali (corpo forestale e di polizia provinciale);
- c) Guardaparco del parco del Vulture. II. Per l'attività di sorveglianza possono redigersi accordi con corporazioni no profit provviste dell'autorizzazione data dall'ente parco.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.